

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1085

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata APPENDINO

Delega al Governo per il riconoscimento e la disciplina della professione di mediatore interculturale

*Presentata l’11 aprile 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mediatore interculturale è una figura indispensabile in molti ambiti della convivenza civile e per l’interazione sociale tra gli individui presenti nel territorio nazionale. Dalle scuole agli ospedali, dai tribunali alle carceri, il mediatore interculturale è da diversi anni lo strumento primario di garanzia affinché lo scambio tra le culture d’origine dei migranti e la cultura della società di accoglienza sia il più possibile virtuoso, puntuale, chiaro e diretto.

Il mediatore interculturale svolge, dunque, un’attività di collegamento tra le persone straniere e le strutture del luogo di approdo, gli enti erogatori di servizi e le istituzioni del territorio e collabora alla ricerca di risposte soddisfacendo, più in generale, l’esigenza di integrazione e di conoscenza delle procedure burocratiche e amministrative, ma anche degli aspetti culturali e valoriali propri del nostro Paese da parte degli immigrati.

L’intervento del mediatore interculturale produce i suoi effetti innanzitutto nella fase comunicativa. Al momento dell’arrivo in Italia, il migrante deve infatti fronteggiare una serie di questioni complesse, *in primis* di ordine pratico e organizzativo, senza essere nelle condizioni di farlo per un difetto che è, appunto, prima di tutto comunicativo.

Spesso il migrante si trova ad affrontare da solo la complessa sequenza di passaggi formali da compiere per accedere ai servizi di cui dispone un cittadino italiano, senza la rete di amicizie e di familiari di cui, invece, poteva disporre nel proprio Paese d’origine. Ciò di cui egli ha bisogno, dunque, è proprio il sostegno linguistico, culturale e tecnico che contribuisca a rendere rassicurante e precisa l’interazione, che riduca gli eventuali conflitti gestendoli e favorendo una dialettica che promuova le differenze e le varietà di comportamenti e di rappresentazioni sociali.

Tutto questo rientra nei compiti del mediatore interculturale che è, insomma, uno dei maggiori strumenti di coesione sociale e relazionale presenti nel nostro territorio nonché una risorsa indispensabile per garantire la possibilità di comunicazione tra lingue e soprattutto culture diverse, proprio perché, grazie alle sue competenze, riesce ad amalgamare le differenze fino a far convergere le posizioni.

Ciò non significa, naturalmente, snaturare il sistema culturale e valoriale del migrante. Anzi, la grande sfida è proprio quella di portare i due sistemi a convergere e a contaminarsi reciprocamente attraverso una buona capacità di mediazione e di empatia. Ecco che gli usi e i costumi potranno fondersi, a patto che si tengano in debita considerazione le differenze di matrice culturale e si riconosca dignità a entrambe le culture.

Un adeguato sistema di accompagnamento degli stranieri immigrati nell'approccio alla nuova realtà sociale e culturale si configura innanzitutto come deterrente per la conflittualità sociale, contrastando il fenomeno del razzismo e della xenofobia e offrendo una rete di supporto che eviti di lasciare i migranti soli e in balia dell'incomunicabilità.

In tutti gli ambiti il migrante che entra a contatto con qualunque servizio pubblico ha la stessa necessità: quella dell'assistenza da parte di personale esperto e appositamente formato che possa guidarlo nella «selva», a volte inestricabile, di passaggi amministrativi e giuridici.

In questo senso, l'apporto dei mediatori non può essere ridotto a una mera attività di traduzione. Come evidenziato, servono molte altre competenze, specifiche e settoriali. Non basta, dunque, essere buoni conoscitori della lingua d'origine e di provenienza per poter svolgere questa attività. Anzi, occorre una chiara diversificazione di competenze. Un mediatore che opera in un tribunale non potrà mai essere intercambiabile con un mediatore che svolge la sua attività in una scuola. In questo senso, il riconoscimento della professione di mediatore interculturale deve andare oltre il momento emergenziale per consentirne la netta

distinzione dalla figura del traduttore, come evidenziato da Paola Lazzarini nel volume «Mediare tra le culture», a cura di Guido Lazzarini e Tiziana Stobbione. E, da questi stessi motivi, nascono le esigenze alla base della presente proposta di legge.

Da una parte, stanti le differenze di modelli e di percorsi da una regione all'altra, occorre uniformare in tutto il territorio nazionale le modalità di acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale. Attualmente, infatti, ogni regione ha un meccanismo a sé stante, con regole differenti e non omogenee. In tal senso, il primo obiettivo che si pone la presente proposta di legge, attraverso lo strumento della delega al Governo, è quello di istituire un albo nazionale dei mediatori, prevedendo che l'iscrizione in tale albo abiliti allo svolgimento della professione in tutto il territorio nazionale e sia condizione unica e necessaria allo svolgimento della professione medesima.

In secondo luogo, occorre prevedere una classificazione dei livelli di competenza del mediatore, nonché delle sue mansioni e dei suoi ambiti di attività. A tal fine, è necessario introdurre percorsi formativi differenziati e specialistici, necessari per accedere alla professione e distinti per settore d'intervento, rivolti ai soggetti che abbiano superato il percorso formativo di base. Tutto ciò riguarda ovviamente la formazione dei futuri mediatori, mentre per chi già svolge questa professione, magari da anni, è necessario valorizzare il patrimonio di esperienza pregressa e acquisita negli anni attraverso un sistema di riconoscimento della loro qualifica che ne consenta l'iscrizione all'albo nazionale a seguito di una verifica del possesso dei requisiti nonché delle esperienze lavorative e delle competenze maturate nel corso dell'attività di mediazione già svolta nel territorio nazionale.

Per i nuovi mediatori, invece, la presente proposta di legge delinea un nuovo percorso formativo standardizzato e uniforme in tutto il territorio nazionale, necessario ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale e della conseguente iscrizione all'albo nazionale.

Per tutti i mediatori, la presente proposta di legge risponde poi a un'esigenza diffusa e più volte manifestata dalla categoria, e cioè quella della formazione permanente. Viene, infatti, previsto un percorso formativo che si compone sia dell'aggiornamento in servizio sia della qualificazione tramite percorsi integrativi e di specializzazione nelle varie aree di intervento, da erogare in modo continuo durante lo svolgimento dell'attività professionale. Infine, la presente proposta di legge

prevede l'istituzione di un organo di coordinamento per la mediazione interculturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di coordinare, gestire e declinare al meglio l'attività della mediazione in ciascun ambito dell'amministrazione pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Al fine di favorire l'integrazione tra gli immigrati e i cittadini italiani, di agevolare l'interazione tra gli immigrati e le istituzioni pubbliche e private e il loro inserimento sociale, lavorativo e culturale, di mediare tra le culture d'origine e quella della società di accoglienza o fra le diverse culture degli immigrati, di assicurare le pari opportunità nel godimento dei diritti e nell'accesso ai servizi pubblici, di garantire un adeguato sistema di accompagnamento degli immigrati nell'approccio alla nuova realtà sociale e culturale che si configuri come deterrente per la conflittualità sociale, contrastando il fenomeno del razzismo e della xenofobia e offrendo una rete di supporto, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riconoscimento e la disciplina uniforme a livello nazionale della professione di mediatore interculturale, stabilendo le competenze, gli ambiti di attività e il percorso formativo necessari per l'accesso alla professione medesima, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'istituzione di un albo nazionale dei mediatori interculturali, l'iscrizione al quale abiliti allo svolgimento della professione di mediatore interculturale in tutto il territorio nazionale;

*b)* definire il ruolo, le funzioni e gli ambiti di intervento del mediatore interculturale nello svolgimento delle attività di comunicazione, informazione e orientamento, sostegno, prevenzione e gestione del conflitto, facilitazione linguistica, accompagnamento e assistenza, formazione, consulenza, progettazione e ricerca;

*c)* definire i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo istituito ai sensi della lettera *a)*, tra i quali rientrano: la maggiore età; la competenza linguistica di livello C1

secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) della lingua madre; la conoscenza di livello A1 di almeno una lingua veicolare, tra l'inglese, il francese o lo spagnolo, nonché la conoscenza di livello B1 della lingua italiana; la buona conoscenza del sistema istituzionale italiano; attitudini relazionali; pregresse esperienze nel settore sociale e nell'ambito dell'immigrazione; non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

*d)* definire un percorso formativo valido e uniforme in tutto il territorio nazionale, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di mediatore interculturale e dell'iscrizione all'albo istituito ai sensi della lettera *a)*, articolato nei seguenti livelli:

1) percorso formativo di primo livello, della durata media di 500 ore annuali, di cui almeno un terzo impiegato in attività di tirocinio nel territorio di riferimento, rivolto ai soggetti che intendano svolgere attività di servizio o mediazione diretta, realizzato dalle istituzioni scolastiche, dalle regioni o da enti da esse accreditati, nell'ambito dei piani regionali adottati in materia di formazione professionale con l'ausilio di docenti universitari e funzionari pubblici delle regioni e degli enti locali, e finalizzato a sviluppare le competenze di mediazione, orientamento, accompagnamento, informazione, interpretariato e accoglienza, a costruire capacità relazionali, di ascolto e comprensione, comunicazione e riconoscimento dei bisogni, di gestione e risoluzione dei conflitti, a trasmettere le conoscenze dei fenomeni migratori, gli elementi base di materie socio-umanistiche, di interpretariato e mediazione culturale, nonché i codici di comportamento deontologico e le nozioni base di informatica. Al termine di tale percorso, previo superamento di una prova volta a verificare le competenze acquisite, si consegue un titolo di formazione valido ai fini dell'iscrizione all'albo istituito ai sensi della lettera *a)*;

2) percorso formativo specialistico di approfondimento, della durata media di 200 ore annuali, distinto per settore d'intervento, rivolto ai soggetti che intendano svolgere attività di mediazione indiretta o di sistema e che abbiano superato il percorso formativo di cui al numero 1), realizzato dalle università individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e volto a conferire le competenze specialistiche di progettazione di iniziative, gli strumenti di integrazione culturale e sociale, di validazione di progetti di servizio e di mediazione e di promozione del ruolo degli stranieri immigrati come risorsa e di formazione di operatori e addetti ai lavori, nonché a sviluppare le capacità specialistiche di analisi dei contesti di intervento, di programmazione di percorsi individualizzati, di progettazione, consulenza e docenza, di percorsi di mediazione di comunità e modelli comportamentali per l'inclusione sociale e la lotta contro la discriminazione e a conferire una conoscenza specializzata delle normative e dei codici di settore, delle tecniche di progettazione, consulenza e formazione e di tutoraggio di mediazione e una specializzazione nelle materie socio-umanistiche e nella ricerca sociale;

3) percorso di formazione permanente, che comprenda l'aggiornamento in servizio e la riqualificazione tramite percorsi integrativi e di specializzazione nelle varie aree d'intervento, rivolto ai soggetti che hanno compiuto i percorsi di cui ai numeri 1) e 2) ed erogato in modo continuo durante lo svolgimento dell'attività professionale;

*e)* prevedere il riconoscimento dell'esperienza pregressa acquisita dai soggetti che hanno già svolto la professione di mediatori interculturali nel territorio nazionale, che ne consenta l'iscrizione all'albo nazionale istituito ai sensi della lettera *a)* a seguito di una verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)*, nonché delle esperienze lavorative e delle competenze maturate nel corso dell'attività di mediazione già svolta nel territorio nazionale;

*f)* prevedere l'istituzione di un ente nazionale competente a definire le direttive

che devono essere seguite dagli enti di formazione abilitati a erogare la formazione di primo livello, la formazione specialistica e la formazione permanente e che collabori con le istituzioni scolastiche, le regioni, gli enti da esse accreditati nell'ambito dei piani regionali adottati in materia di formazione professionale e le università, al fine di stabilire il contenuto dei programmi dei percorsi formativi di cui alla lettera *d*);

*g*) prevedere l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un organo di coordinamento per la mediazione interculturale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di coordinare, gestire e migliorare l'attività della mediazione in ciascun ambito dell'amministrazione pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.



\*19PDL0032690\*